

Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.4318 del 03.02.2020
Oggetto: decorrenza pensione anticipata ex l.n.241/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto	Presidente
Dott.Gennaro Lombardi	Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio	Consigliere relatore

ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa in materia previdenziale, in grado di appello,
tra

INPS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Mogavero

Appellante

e

CIRFEDA MARIA TERESA

Appellata contumace

FATTO

Con ricorso depositato il 26.7.2018 dinanzi al Tribunale di Lecce CIRFEDA MARIA TERESA, premesso di aver invano presentato istanza amministrativa in data 30.01.2018, aveva chiesto la condanna dell'INPS a liquidare la pensione anticipata di cui alla l.n.214/2011 con decorrenza da febbraio 2018 e a pagare i relativi ratei con gli accessori. A tal fine la ricorrente aveva dedotto: -che aveva lavorato dal 01.01.1976 al 31.12.2016 ed aveva quindi una anzianità previdenziale pari a 2189 contributi settimanali, maggiore dell'anzianità di 41 anni e 10 mesi prevista dall'art.24, commi 10, l.n.214/2011; -che l'INPS aveva respinto l'istanza amministrativa sostenendo che i contributi non erano sufficienti in quanto, per raggiungere il livello dell'anzianità contributiva richiesta dalla legge (40 anni, poi progressivamente aumentati) per la pensione "anticipata" sarebbero stati necessari almeno 35 anni di contributi intesi come contributi obbligatori da lavoro, da ricongiunzione, da riscatto, o come volontari, dovendosi invece escludere da tale computo i contributi figurativi di malattia e disoccupazione; -che tuttavia l'interpretazione restrittiva data dall'INPS non era conforme alla legge n.214/2011.

L'INPS aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto evidenziando che dei 2189 contributi settimanali posseduti dalla ricorrente solo 1618 erano quelli utili ai fini della diritto alla pensione anticipata o di anzianità.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso e, dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione anticipata a decorrere da 01.02.2018, ha condannato l'INPS alla relativa erogazione. Il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura combinata dei commi 10 e 11 dell'art.24 D.L. n.201/2011, convertito in l.n.214/2011, si sarebbe dovuto evincere che per il raggiungimento del requisito dei 41 anni e un mese (tale essendo il numero complessivo occorrente alla data di presentazione dell'istanza della ricorrente) erano computabili tutti i contributi accreditati, inclusi quelli per disoccupazione e malattia.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, lamentando l'erroneità dell'interpretazione normativa, sulla base delle argomentazioni già svolte in primo grado. Ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza anche sul capo delle spese processuali, la domanda della controparte fosse respinta.

La parte appellata è rimasta contumace.

Sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del 10.01.2022 la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

La questione controversa attiene all'individuazione della tipologia dei contributi previdenziali necessari per accedere alla c.d. pensione anticipata.

La pensione anticipata è stata introdotta dall'art. 24, comma 10, d.l. n.201/2011, convertito in l. n. 214/2011, in sostituzione della pensione che nel vigore delle leggi anteriori si definiva di anzianità.

In una brevissima e sintetica ricostruzione storica, necessaria per la comprensione dei trattamenti pensionistici attuali, si rammenta che secondo l'art. 22 l.n. 153/1969 per la pensione di anzianità (degli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) occorrevano almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria, e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate. Posto che la contribuzione figurativa riguardava solo gli ex combattenti e gli assimilati, per gli ordinari lavoratori occorreva il versamento di almeno 1820 contributi settimanali.

Al requisito dei 35 anni di contribuzione fu poi aggiunto il requisito anagrafico: con l'art. 1 comma 25 l. n. 335/1995, infatti, il diritto alla pensione di anzianità è stato subordinato alla concorrente sussistenza del requisito contributivo di 35 anni di contribuzione effettiva e dell'età indicata dalla stessa legge, oppure, in via alternativa, al raggiungimento di un'anzianità totale contributiva di 40 anni, di cui 35 anni di contribuzione effettiva.

La tipologia della contribuzione utile per accedere alla pensione di anzianità non risulta essere stata modificata successivamente né dall'art.59, commi 6-8. L.n.449/1997, né dall'art.1 comma 6 lett. a) l.n. 243/2004, né dall'art. 1 l. n. 247/2007, norme che, nell'ottica di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, hanno man mano aggravato i requisiti anagrafici

e introdotto scaglioni (cd. finestre) per la concreta fruizione del trattamento pensionistico di coloro che avevano maturato i requisiti.

In sostanza il menzionato art. 22 l.n. 153/1969 costituisce un punto fermo della disciplina pensionistica, essendo rimasto in vigore, nonostante le altre modifiche apportate dalla legislazione successiva, nella parte riguardante il tipo di contributi che servono per la pensione di anzianità.

Anche alla base dell'art. 24 d.l. n.201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (come nelle leggi sopra menzionate) vi è la finalità di contenimento della spesa previdenziale. E' in tale ottica che l'art.24 cit., pur conservando la pensione di vecchiaia, ha abolito la pensione di anzianità, sostituendola con la pensione cd. anticipata, istituto simile, ma di ambito ben più limitato. L'accesso alla pensione anticipata è stato ivi previsto con un graduale aggravamento annuale del requisito contributivo, che tiene conto dell'aumento della speranza di vita e che, nella fattispecie generale, non è legata a limiti di età (nel 2012: per gli uomini 42 anni e 1 mese di contributi, per le donne 41 anni e 1 mese; nel 2013: per gli uomini a 42 anni e 5 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2014 e 2015: per gli uomini 42 anni e 6 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2016, 2017 e 2018: per gli uomini 42 anni e 10 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2019 e 2020: per gli uomini 43 anni e 2 mesi, per le donne un anno in meno).

Il comma 10 dell'art. 24 d.l. n.210/2011, convertito in l.n.214/2011 ha infatti previsto che “**10.** A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.

Sorge quindi la necessità di stabilire se la contribuzione minima prevista dal citato comma 10 dell'art. 24 includa anche gli accrediti figurativi per malattia, disoccupazione, etc. e se, quindi, il comma 10 abbia introdotto un criterio (di individuazione della contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità, ora pensione anticipata) nuovo rispetto a quello del sopra menzionato art. 22 l. n. 153/1969.

Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha ritenuto che il comma 10 implicitamente si riferisse ad ogni tipo di contribuzione, anche figurativa, e che a favore di tale conclusione deponesse il fatto che, invece, nel successivo comma 11 il medesimo legislatore aveva chiaramente richiesto la presenza di contribuzione “effettiva”, ossia da lavoro o da riscatto.

Tale impostazione ermeneutica non sembra condivisibile per questa Corte, non risultando coerente con la necessaria visione sistematica della disciplina delle pensioni, che negli ultimi decenni è stata costantemente caratterizzata da un progressivo restringimento dei requisiti.

Occorre osservare che il comma 11 dell'art. 24 d.l. n.210/2011 riguarda soggetti che si trovano in una particolare condizione previdenziale: per coloro che possiedono accrediti contributivi solo a partire dall'1.1.1996 la norma ha specificato che, ove sussista l'apposito requisito dell'età pari a 63 anni, il diritto alla pensione anticipata può sorgere a condizione che siano stati accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (“**11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,** per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare

mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)....”).

Tale norma tende ad evitare che gli assicurati soggetti al regime contributivo puro che sono entrati tardivamente nel mondo del lavoro siano costretti (secondo i criteri ordinari) a continuare a lavorare oltre i 70 anni per poter conseguire la pensione.

Nel comma 11 il legislatore non solo ha richiamato quanto previsto dal comma 10 (e quindi i relativi criteri di individuazione della contribuzione utile), ma ha ritenuto ulteriormente necessario precisare quale tipo di contribuzione (quella “effettiva”) occorresse per il conseguimento della pensione anticipata, proprio perché si trattava di una fattispecie astratta particolare rispetto a quella che invece (come il comma 10) trovava il proprio antecedente storico nell’art. 22 della legge n. 153/1969.

In definitiva ritiene questa Corte che il predetto comma 10 dell’art.24 non abbia innovato le modalità di computo della contribuzione utile ai fini della pensione, e che quindi ai fini della pensione anticipata introdotta dal d.l. 201/ 2011 occorranza 35 anni di contribuzione effettiva, da lavoro e da riscatto (come già stabilito nell’art.22 l.n.153/1969), mentre gli anni ulteriori occorrenti per raggiungere il minimo contributivo possono essere costituiti anche da contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione etc.

In tal senso milita altresì la considerazione che anche in altri commi dello stesso art.24 d.l.201/2011 il legislatore, pur modificando in situazioni particolari alcuni dei requisiti di accesso alla pensione, ha comunque lasciato inalterato il criterio di individuazione della tipologia dei contributi utili, come si desume dal fatto che nel comma 15 bis e nel comma 17 del citato art. 24 viene richiamata la Tabella B allegata alla legge 23 Agosto 2004, n. 243, la quale contiene un implicito rinvio agli immutati criteri dell’art. 22 l. n. 153/1969.

Ne consegue che all’appellata, che risulta possedere non 35 anni di contribuzione effettiva da lavoro, ma solo 1618 contributi settimanali (v. nota INPS del 16.02.2018 nel fascicolo di CIRFEDA), non può riconoscersi il diritto alla pensione anticipata.

La sentenza di primo grado va integralmente riformata, con contestuale rigetto del ricorso proposto in primo grado.

La complessità e la novità delle questioni giuridiche e fattuali esaminate costituiscono motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti.

p.q.m.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 20.2.2020 da INPS nei confronti di **CIRFEDA MARIA TERESA** avverso la sentenza del 03.02.2020 n.4318 del Tribunale di Lecce, così provvede:

Accoglie l’appello e per l’effetto rigetta la domanda proposta da Cirfeda Maira Teresa con ricorso introduttivo del 26.07.2018.

Dichiara compensate le spese del giudizio del doppio grado.

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 10.01.2022

Il Consigliere estensore

dott.ssa Maria Grazia Corbascio

Il Presidente

dott.ssa Daniela Cavuoto